



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6814 del 19 settembre 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. D. Braga – Membro

Prof. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. F. De Santis - Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof.ssa M. D. Braga

nella seduta del 20 luglio 2023, in relazione al ricorso n. 9886, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi di informazione, anche con riferimento alla illiquidità dei titoli, dell'inosservanza delle regole in tema di adeguatezza e appropriatezza, nonché del mancato rispetto

della disciplina in tema di conflitto di interessi. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 8 luglio 2022 all'Intermediario, riscontrato da quest'ultimo in modo ritenuto insoddisfacente in data 6 settembre 2022, il Ricorrente si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il Ricorrente sostiene di essere stato indotto, quando ormai era in pensione da tempo e all'età di 83 anni, dall'Intermediario qui convenuto ad acquistare, in data 3 marzo 2014, n. 325 azioni emesse da e collocate quest'ultimo.

Con riferimento a tale operatività, il Ricorrente lamenta:

- di non essere stato sufficientemente informato, al momento dell'acquisto, delle reali caratteristiche del titolo azionario e, in particolare, circa la tipologia e la pericolosità dell'investimento dallo stesso effettuato;

- che l'Intermediario, in violazione dell'art. 31 del reg. Mifid n.16190/2007, ha omesso di fornirgli un'informazione corretta sulla natura dei titoli, sul loro carattere non negoziabile e sull'elevato livello di rischio; a tal riguardo, il Ricorrente afferma di non aver *“mai ricevuto nessuna scheda prodotto che lo informasse sulle caratteristiche dei titoli acquistati o che fungesse da supporto per eseguire un raffronto concreto tra i vari strumenti finanziari su cui investire”*; circa gli obblighi informativi previsti in materia, contesta all'Intermediario l'inosservanza degli obblighi di forma, condotta e di informazione, nonché di diligenza, correttezza, e trasparenza imposti dagli artt. 21 e 23 del TUF n. 58/98, come specificati negli artt. 31, 34, 39, 40, 41, 42 e ss. del Regolamento Consob n. 16190/2007;

- che nei questionari Mifid del 2014 e del 2019 si riscontrano varie incongruenze, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di investimento, *“il che induce a ritenere che [i questionari] in buona parte siano stati artatamente compilati”*;

- che l'operatività oggetto di contestazione è da ritenersi inappropriata rispetto alle caratteristiche del Ricorrente. In proposito, viene evidenziato che si tratta di titoli non quotati ed illiquidi, pertanto, il relativo acquisto avrebbe richiesto un'elevata conoscenza in ambito economico finanziario. Invece, il Ricorrente era privo di competenza in materia finanziaria essendo avanti negli anni, pensionato e *“poco*

incline a sopportare dei rischi connessi ad investimenti, non intenzionato a perdere il capitale investito, non edotto in materia di titoli azionari ed incline ad acquistare solo obbligazioni”;

- che, nel caso di specie, gli obiettivi di investimento del Ricorrente non sono stati rispettati dalla Banca, in quanto quest’ultima gli ha consigliato di investire in azioni *“raffigurandole alla stessa stregua delle obbligazioni, quindi, scevre da ogni rischio di perdita futura e strettamente legate alla possibilità di poter realizzare una plusvalenza”;*

- di non ritenere idonea all’adempimento dell’obbligo informativo dell’Intermediario circa la illiquidità delle azioni l’informativa generica ricevuta tramite l’*Opuscolo Informativo* che sarebbe stata messa a disposizione del Ricorrente in sede di stipula del contratto quadro;

- che sia in fase preliminare di stipulazione del contratto quadro, sia durante la formazione e l’esecuzione delle operazioni di investimento, l’Intermediario avrebbe con la propria condotta violato i principi di correttezza e buona fede e da tale inadempimento dovrebbe discendere la sua responsabilità e la risoluzione del singolo contratto di investimento.

3. Sulla base di quanto rappresentato, il Ricorrente chiede all’Arbitro di accertare e dichiarare:

- *“in via principale il risarcimento danni che sia pari ad euro 16.494,00, ossia la perdita di capitale concretizzatasi a causa, non solo delle limitate e complicate capacità di smobilizzo del titolo, ma anche dalla violazione del regolamento Mifid 16190/2007 sotto il profilo dell’adeguatezza e della appropriatezza dell’investimento e per non aver la [Banca] assolto l’obbligo informativo sulle caratteristiche del titolo azionario (art. 27 e 34 del regolamento Mifid 16190/2007);*

- *in via principale ritenere e dichiarare l’intermediario ritenuto a risarcirei danni patrimoniali in termini di mancato guadagno ex art 1226 c.c. , da quantificarsi, rispetto alle somme di denaro investite con la suddetta operazione, nella differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi*

ed il saggio di interessi legali determinato per ogni anno, ovvero nell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia anche mediante il ricorso ai criteri equitativi;

- in via subordinata ritenere e dichiarare che l'intermediario è tenuto a corrispondere all'odierno ricorrente, a titolo di risarcimento danni la somma di euro 16.494,00, ed a corrispondere all'odierno ricorrente altre somme, maggiori o minori ritenute di giustizia, anche mediante ricorso a criteri equitativi ex art 1226 c.c., oltre agli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 1224 c.c.”.

4. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento, presentando deduzioni difensive nell'ambito delle quali, in via preliminare, ricostruisce l'operatività oggetto di ricorso, all'uopo precisando che:

- in data 25 febbraio 2014, il Ricorrente e altro soggetto, già propri clienti, previa ricezione dell'informativa precontrattuale, stipulavano (con firma disgiunta) un contratto disciplinante la prestazione di servizi di investimento relativamente ai soli servizi di esecuzione e ricezione di ordini, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari e dichiaravano di avere preso visione e accettato espressamente la *“Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”*. In tale occasione veniva anche consegnato un apposito *“Opuscolo informativo”* recante tutta l'informativa prescritta dalla normativa e tramite la sottoscrizione del questionario, il Ricorrente forniva tutte le informazioni circa la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento nonché esperienza e conoscenza in materia di investimenti. Tali informazioni venivano poi aggiornate con i questionari del 26 novembre 2019 e 28 luglio 2020;

- in data 28 luglio 2020 il Ricorrente stipulava un nuovo contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, inclusa la consulenza in materia di investimenti e riceveva un nuovo *“Opuscolo informativo”*;

- l'acquisto di che trattasi si è perfezionato esclusivamente su iniziativa del Ricorrente, che è stato opportunamente informato ed ha effettuato una scelta di investimento consapevole e autonoma, in assenza di raccomandazioni o sollecitazioni da parte sua, essendosi limitato ad eseguire gli ordini ricevuti; inoltre, il Ricorrente, che già dal 2007 aveva in portafoglio diverse quote di fondi comuni

di investimento, ha percepito dividendi per un importo complessivo di euro 3.206,87;

- per effetto del frazionamento delle azioni nell'agosto 2020, nel rapporto di n. 5 nuove azioni per ogni azione detenuta, il Ricorrente risultava a quella data titolare di n. 1.625 nuove azioni. Successivamente, partecipando alla sola offerta pubblica, egli ha venduto n. 186 azioni al prezzo di euro 14.20 e, pertanto, ad oggi lo stesso è titolare di n. 1.439 azioni, per un controvalore di euro 18.850,90 (al prezzo minimo di mercato di euro 13,10).

Ancora in via preliminare, l'Intermediario eccepisce il decorso del termine quinquennale per l'accertamento della responsabilità precontrattuale relativamente ai contratti e/o operazioni ante 8 luglio 2017, pur essendo la stessa infondata e priva di supporto probatori.

Con riguardo al merito della controversia, egli evidenzia:

- di aver adempiuto agli obblighi informativi e comportamentali in conformità alla normativa vigente con la sottoscrizione del contratto quadro da parte del Ricorrente e con la consegna allo stesso dell'acclusa documentazione; di aver fornito al Ricorrente l' "*Opuscolo informativo*" contenente un set informativo sugli strumenti finanziari e i principali fattori di rischio conforme alle indicazioni normative al tempo vigenti. Inoltre, l'Opuscolo comprendeva una apposita sezione descrittiva della strategia di esecuzione e trasmissione ordini, recante un paragrafo dedicato alle «azioni non quotate di propria emissione» nella quale erano fornite specifiche informazioni sulle modalità di acquisto e vendita delle Azioni. Proprio sulla scorta della predetta informativa, nel modulo d'ordine si precisava che l'acquisto "*era effettuato fuori mercato e in contro proprio*".

- in merito alla omessa informativa sul rischio di liquidità, che, al momento dell'investimento nel 2014, le proprie azioni erano qualificabili come titoli liquidi;

- di aver adempiuto al proprio obbligo di richiedere informazioni in merito al profilo finanziario del cliente con la compilazione del questionario di profilatura. Tale questionario è stato regolarmente firmato in ogni singola pagina dal Ricorrente e a questo consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Il Ricorrente,

peraltro, non ha mai disconosciuto la propria sottoscrizione, assumendosi la paternità e responsabilità delle dichiarazioni ivi riportate;

- l'operazione oggetto del ricorso è stata richiesta dal Ricorrente e valutata come *“non appropriata”*. In tale occasione, l'Intermediario evidenzia di aver prestato un mero servizio esecutivo e non di consulenza in materia di investimenti, effettuando solo una valutazione di appropriatezza, il cui esito negativo è stato segnalato al Ricorrente al momento dell'investimento, ma che, tuttavia, quest'ultimo, preso atto dell'avvertimento, autonomamente chiedeva espressamente di provvedere ad effettuare l'operazione;

- che gli ordini di vendita della clientela sono stati sempre trattati dall'Intermediario nel rispetto delle Regole interne, tempo per tempo, vigenti e della normativa in vigore e secondo un criterio cronologico di presentazione *“contemperato da elementi di proporzionalità”*; nonché dal dicembre 2017 sul mercato *Hi-Mtf* (ora *Vorvel*);

- che, in occasione dell'investimento, ha reso edotto il Ricorrente della situazione di conflitto di interessi in cui versava, consegnando l' *“Opuscolo informativo”*, ove veniva, tra l'altro, inserito il documento di sintesi sulla strategia di gestione dei conflitti di interesse; inoltre, l'Intermediario ha informato il Ricorrente della situazione di conflitto anche al momento della sottoscrizione dell'ordine, infatti, il Ricorrente veniva edotto del fatto che *“l'operazione disposta solleva un conflitto di interesse per il fatto che la Banca [...] [è] portat[rice] di un interesse nel risultato del servizio prestato, distinto da quello del cliente”*;

- che gravava sull'odierno Ricorrente provare il nesso causale tra gli inadempimenti ascritti ed il danno lamentato, evidenziando che il Ricorrente non ha fornito alcuna prova della violazione degli obblighi informativi e comportamentali da parte del resistente;

- ritiene che dall'ammontare dell'eventuale risarcimento dovrebbero, in ogni caso, detrarsi *“i vantaggi economici conseguiti dal Ricorrente grazie alla distribuzione dei dividendi, somme che andrebbero detratte, insieme al valore attuale delle Azioni (in base al Prezzo medio di negoziazione del mercato Vorvel) ancora di titolarità del Ricorrente e al controvalore ottenuto dalle vendite (anche perdurante*

iudicio), dall'importo che dovesse eventualmente essere riconosciuto a titolo di risarcimento”.

Conclusivamente, l'Intermediario chiede al Collegio:

“- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o l'inammissibilità per la domanda di risoluzione;

- in via principale, rigettare integralmente le domande, in quanto completamente infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la risoluzione del Contratto quadro e/o dell'operazione per cui si controverte, condannare il Ricorrente a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa per le ragioni tutte su esposte, condannare controparte, a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa e/o di vantaggio conseguito o comunque con la miglior statuizione di diritto, a restituire all'Intermediario: a) le Azioni e/o le somme percepite per effetto di operazioni di vendita (anche perdurante iudicio), condizionando il pagamento da parte dell'Intermediario dell'eventuale e contestato controcredito restitutorio e/o risarcitorio, che dovesse essere liquidato a controparte, alla materiale restituzione da parte di quest'ultima all'Intermediario delle Azioni medesime in esecuzione della condanna di cui al presente punto a), nonché b) le somme tutte dallo stesso ricorrente percepite e percipiende a titolo di dividendi sulle Azioni, il cui ordine di acquisto sia dichiarato risolto o nullo, da maggiorarsi degli interessi dalla data odierna al saldo effettivo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio di controparte verso l'Intermediario con l'eventuale e contestato controcredito restitutorio e/o risarcitorio eventualmente liquidato alla parte attrice;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse riconoscersi a qualsiasi titolo una qualche responsabilità in capo all'Intermediario, quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 cod. civ., tenendo conto anche di quanto percepito dal ricorrente a titolo di dividendi nonché del valore residuo delle Azioni determinato in base al prezzo medio di negoziazione delle Azioni sul mercato Hi-Mtf”.

5. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative nell'ambito delle quali tiene a precisare che:

- avendo intrattenuto negli anni rapporti contrattuali con l'Intermediario, proprio in virtù di tale rapporto fiduciario ha accettato il consiglio di acquistare nel 2014 i titoli di sua diretta emissione, in quanto “*decantati come estremamente sicuri (con riferimento alla conservazione del capitale investito), scevre da oscillazioni di mercato e di facile smobilizzo*”;

- la mera consegna dell'*Opuscolo Informativo* o la sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi di investimento non giustificano le omissioni informative dell'Intermediario, il quale avrebbe dovuto rendere edotto il Ricorrente delle intervenute restrizioni sulle capacità di smobilizzo del titolo;

- l'Intermediario non ha assolto gli obblighi informativi in sede precontrattuale: non risulta abbia fornito una scheda prodotto con l'indicazione dei rischi e delle caratteristiche dell'investimento e, per stessa ammissione dello stesso Intermediario, la comunicazione al cliente sarebbe stata resa solo con l'estratto conto del 2015; l'Intermediario ha consegnato nel 2014 solo l'*Opuscolo informativo* che non rappresenta un adempimento sufficiente ad assolvere l'obbligo di informativa, con riferimento ad un cliente retail che necessita di un maggior grado di tutela;

- in merito all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – fondando il proprio assunto sulla erronea riconducibilità della responsabilità precontrattuale nell'alveo della disciplina prevista per la figura della responsabilità extracontrattuale che soggiace alla prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c – evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha superato tale costrutto statuendo che la responsabilità precontrattuale fondata sulla violazione del principio di correttezza e di buona fede durante la fase delle trattative è da ricondurre nell'alveo della disciplina prevista per la responsabilità contrattuale che soggiace alle regole dettate per la prescrizione decennale. Ciò premesso, il diritto del Ricorrente ad ottenere un risarcimento dei danni non sarebbe ancora prescritto, avendo il medesimo effettuato l'investimento nel 2014, momento in cui si fissa il termine iniziale per far decorrere la prescrizione decennale;

- circa l'indicazione riportata sul modulo di acquisto del 2014 di *“titolo illiquido”* contesta la circostanza affermata dall'Intermediario che la stessa sia stata riportata per mera cautela, atteso che nei moduli d'acquisto precedenti ed in particolare quelli riconducibili all'anno 2013, tale avvertenza non veniva riportata. Secondo il Ricorrente la variazione era conseguenza dell'intervento normativo europeo che aveva inciso notevolmente anche sullo smobilizzo del titolo;
- la mancata indicazione dei motivi posti a fondamento della non appropriatezza dell'operazione ha impedito al cliente di effettuare una scelta consapevole quando è stato chiamato a decidere se confermare o revocare l'ordine;
- non risulta che l'Intermediario abbia informato chiaramente il Ricorrente sulla sussistenza del conflitto d'interessi e che a partire dal 2014, per stessa ammissione dell'Intermediario, la situazione relativa allo smobilizzo dei titoli aveva subito dei cambiamenti che avevano reso più gravosa la posizione dell'investitore retail;
- in merito alla prova del danno patito dal Ricorrente, segnala che di recente la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi in materia di obblighi informativi (ordinanza 7932/2023) ha stabilito che il nesso di causalità tra il danno patito dall'investitore e la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'Intermediario può anche presumersi. Tale orientamento incide sulla regola per cui il nesso di causalità, rispetto alla perdita subita, va sempre provato dal risparmiatore.

6. L'Intermediario si è avvalso della facoltà di replicare, per ribadire anzitutto che l'operazione di acquisto contestata si è perfezionata sulla base di determinazioni autonome del cliente, in assenza di qualsiasi raccomandazione in tal senso.

Con riferimento alla asserita mancata indicazione delle ragioni della non appropriatezza, che il Ricorrente sembra contestare per la prima volta richiamando una decisione dell'Arbitro, afferma che la doglianza è comunque infondata. Sul punto, l'Intermediario osserva in particolare che: *1. “l'art. 42, comma 3, del Reg. 16190 (dando pedissequa attuazione all'art. 19, comma 4, MiFID I) dispone(va) che «qualora gli intermediari ritengano (...) che lo strumento (...) non sia appropriato per il cliente (...), lo avverte di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato». Già sul piano letterale non è dato ravvisare nessun obbligo di specifica motivazione delle ragioni della “non*

appropriatezza; 2. esaminando comparativamente il disposto della testé richiamata previsione con il (previgente) art. 29, comma 3, del Reg. 11522 si ricava che: (a) non si prevede più che si debba fornire esplicazioni «delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla (...) esecuzione» dell'operazione; (b) si utilizza, in ossequio a quanto previsto da MiFID I, il lemma "avverte" in luogo della locuzione "lo informano" la quale ultima postula una specifica attività di ragguagliare, ovvero di istruire qualcuno in merito a una specifica circostanza; (c) si dispone, invece, in termini inequivoci (diversamente che nel Reg. 11522) che l'avvertenza possa essere data utilizzando un formato standardizzato, ricavandosene – a contrario – l'assenza di un obbligo di motivazione personalizzata".

DIRITTO

Esaminata la documentazione agli atti, il Collegio si esprime nei termini di seguito rappresentati.

1. Deve, anzitutto, ritenersi non prescritta la pretesa risarcitoria fondata sulla violazione delle regole di condotta nella fase genetica, in quanto il *dies a quo* di decorrenza per il termine di prescrizione decennale coincide con la data di esecuzione dell'investimento. Quest'Arbitro condivide, infatti, e ha fatto proprio quell'indirizzo interpretativo – tra le altre, chiaramente espresso da Cass., 28 gennaio 2004, n. 1547 – ai sensi del quale, nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, l'istituto delle prescrizione viene regolato dal combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c., sicché, essa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, da individuarsi in quello in cui l'inadempimento si consuma e in cui conseguentemente si realizza la lesione del bene protetto – ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento (cfr. decisione ACF n. 2126 dell'8 gennaio 2020).

2. Venendo agli aspetti di merito, risulta assorbente di ogni altro profilo valutativo l'accertata fondatezza della doglianza di parte attorea in ordine al non corretto assolvimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario e sul grado di rischio ad esso sotteso. L'Intermediario non ha, infatti, fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se

non in modo meramente formalistico. In casi analoghi, questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare che la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi della normativa in tema di prestazione dei servizi d'investimento. Né risulta che l'Intermediario qui convenuto abbia osservato gli obblighi di informazione attiva, assicurandosi che parte Ricorrente fosse effettivamente consapevole dei rischi connessi agli investimenti in azioni, oltretutto di propria diretta emissione.

3. Con riferimento, poi, al tema della valutazione di appropriatezza, e anche a non voler ritenere che un tale investimento sia stato suggerito dal resistente, in ogni caso anch'essa presenta profili di criticità per il fatto che non è stata resa al Ricorrente alcuna informativa circa i motivi di non appropriatezza, come più volte indicato e censurato da questo Collegio “*(La doglianza riguardante la mancata comunicazione delle ragioni di non appropriatezza è fondata [...] giacché la mancata indicazione dei motivi posti a fondamento di tale valutazione impedisce al cliente di orientarsi con autentica consapevolezza nel momento in cui è chiamato a decidere se confermare l'ordine ovvero revocarlo)*”; informativa tanto più rilevante nel caso in esame considerato il profilo oggettivo dell'investitore e, in particolare, l'età decisamente avanzata dello stesso, che di per sé avrebbe dovuto portare ad effettuare investimenti oltremodo conservativi, anche tenuto conto della pregressa operatività, che di certo non può dirsi attestativa della dichiarata conoscenza delle azioni quale tipologia di strumenti finanziari. Né, infine, ci si può esimere dall'evidenziare che il *modus procedendi* dell'Intermediario resistente nel caso di specie si connota per essere stato del tutto analogo a quello emerso in sede di esame di numerose altre controversie, in cui clientela *retail* – ancorché priva di uno *skill* adeguato per effettuare autonome e consapevoli scelte d'investimento e, in questo caso, anche avendo riguardo al dato anagrafico – è risultato aver operato autonomamente su titoli emessi e collocati dall'odierno resistente, a fronte di un (laconico) giudizio di inappropriatazza reso dal resistente medesimo. Il che non può che alimentare quantomeno dubbi circa l'attendibilità e genuinità effettive del

processo operativo seguito in questa come in altre fattispecie, fino a minare la stessa credibilità sostanziale.

In conclusione, il ricorso è da ritenersi fondato per gli assorbenti motivi sopra esplicitati, con l'effetto che deve riconoscersi a favore del Ricorrente il risarcimento del danno occorso, quantificato nella misura complessiva di euro 13.900,48 (oltre a rivalutazione e interessi legali), quale differenza tra il capitale inizialmente investito (euro 37.781,25), le somme percepite per effetto della vendita parziale poi operata (euro 2.641,20), di dividendi percepiti (euro 2.388,67), al netto anche del valore attuale delle azioni frazionate che, sulla base del prezzo unitario corrente del titolo, risulta pari a euro 18.850,90 (1.147 x € 13,10).

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini specificati in motivazione, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a risarcire il danno occorso al Ricorrente per l'importo rivalutato di euro 16.472,07, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi